TRIBUNALE DI AREZZO - SEZ. FALLIMENTARE

PROGETTO STATO PASSIVO PARZIALE - DOMANDE TEMPESTIVE - "TTE SPA " in A.S. - Sede legale in Arezzo - C.F. 01829070679

Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013 - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

	ser. Progressivo presentazione domande	Data invio	Creditori	ora	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti					Importo crediti di Lavoro Ammessi - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2777 c. 2 lett. A						Importi da ammettere in privilegio		Motivazione e conclusione del Commissario	Provvedimento del G.D.
						Totale	Tipologia crediti													
							Di cui													
							Ch	Priv.	Pref		ultimo tre mensilità	Affitto/mese rate/ratina, locazione e quotidianamente mensilità, altro	TFR							
				17.19																
FORNITORE	1	21/09/13	Exprimo Design Srl	13.08	exprimo@pec.aruba.it	€ 1.452,00	€ 1.452,00								-				Il Riconvenio non ha presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo ma spiega la propria ragione di credito nel corpo della mail che, però, non reca alcuna sottoscrizione. Il ricorso è inammissibile. **Si propone l'esclusione.**	
FORNITORE	2	08/10/13	O.M.A.I.T. Srl	11.14	omaitsrl@legalmail.it	€ 145,18	€ 145,18									€ 145,18			Credito derivante da n. 1 fattura emessa, della quale non viene però allegata alcuna copia. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalla fattura sopra indicata nel ricorso, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 145,18**	
FORNITORE	3	08/10/13	Locanda Italia Srl	16.46	locandaitalia@pec.it	€ 90,00	€ 90,00									€ 90,00			Credito derivante da n. 2 fatture emesse per servizi alberghieri, provvisto sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 90,00.**	
FORNITORE	4	08/10/13	S. Antonino Srl	17.19	gianmarco.valentini@odcecpc.legalmail.it	€ 2.722,50	€ 2.722,50									€ 2.722,50			Credito derivante dal mancato pagamento del canone di locazione per il mese di Luglio 2013, provvisto sulla base del relativo contratto, debitamente registrato, e della fattura. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalla fattura, **si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda**	
FORNITORE	8	22/10/13	NUOVAFARBIPLAST S.R.L.	16.53	offaenigio@pec.netromagna.com;avvfaviaolaiglucci@cnfpec.it	€ 4.214,15	€ 4.214,15									€ 4.214,15			Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di materiale edile e provvisto sulla base delle fatture e dell'estratto autentico di libro giornale. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 4.214,15**	
FORNITORE	9	22/10/13	Patentverwag Italia S.r.l.	16.05	angela.bracciani@milano.pecavvocati.it	€ 4.583,48	€ 4.583,48									€ 4.538,48			Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di materiale per arredamento e provvisto sulla base delle fatture, della conferma d'ordine e del DDT. **Si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda**	
FORNITORE	11	30/10/13	Turco Antonio S.r.l.	14.51	avvfrancescotaccredi@ppgpec.it	€ 79.611,97	€ 79.611,97									€ 79.611,97			Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto e provvisto sulla base delle fatture e di copia del contratto. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 79.611,97**	
FORNITORE	12	31/10/13	S.C.Q. Bellucci S.r.l.	11.32	avvcarlomarcheselo@cnfpec.it	€ 2.420,00	€ 2.000,00	€ 420,00											Il creditore propone un'unica domanda di ammissione al passivo per n. 3 distinte masse passive (Cornet, TTE e CIET Impianti). Il ricorso è inammissibile. **Si propone l'esclusione**	
FORNITORE	13	12/11/13	SICO SPA	11.09	sicospa@pec.sicospa.it	€ 184,80	€ 184,80									€ 184,80			Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di bombole e provvisto sulla base delle fatture e dei relativi DDT. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 184,80.**	
FORNITORE	14	22/11/13	POLIS S.r.l.	11.42	polis-srl@pec.it	€ 99.287,07	€ 99.287,07									€ 94.945,35			Credito derivante da fatture emesse per le realizzazione di lavori in campo edile e provvisto sulla base delle fatture e di bonifico parziale. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture (euro 94.945,35) **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 94.945,35, oltre interessi al tasso legale come per legge.**	
ARTIGIANO	15	22/11/13	Di Sorbo Antonio Srl	17.09	disorboantonionsrl@pec.it	€ 2.721,54		€ 2.721,54								€ 2.160,97			Credito derivante da fatture emesse per esecuzione di lavori di movimentazione terra e provvisto sulla base delle sole fatture. Il ricorrente chiede l'applicazione del privilegio "artigiano". La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20114, secondo cui *"il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva"*; in senso conforme, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. Civile, 14 gennaio 1005, n. 430; Cass. Civile, 21 ottobre 1980 n. 5640). Ne deriva, quindi, l'inapplicabilità del c.d. "privilegio artigiano" alle fatture emesse. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria,il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture (euro 2.160,97), **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.160,97**	
ARTIGIANO	16	27/11/13	Itaitek Srl	12.15	itaitek@pec.it	€ 14.875,44		€ 14.875,44								€ 14.875,44			Credito derivante da fatture emesse per fornitura di mezzi e lavori di impiantistica e fondato su fatture ed autorizzazione ad emettere fatture. La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20114, secondo cui *"il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva"*; in senso conforme, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. Civile, 14 gennaio 1005, n. 430; Cass. Civile, 21 ottobre 1980 n. 5640). Ne deriva, quindi, l'inapplicabilità del c.d. "privilegio artigiano" alle fatture emesse da Itaitek quali compenti per appalto d'opera. **Si propone pertanto l'ammissione della somma richiesta in via chirografaria.**	
ARTIGIANO	18	29/11/13	Haeres di Giuletti Gianluca	17.10	varricchiogiuseppina@ordineavvocatibocpec.it	€ 11.852,86		€ 11.852,86								€ 11.852,86			Credito derivante da fatture emesse per la progettazione ed installazione di sistemi anticaduta. Il creditore richiede l'applicazione del privilegio" artigiano" (manca il libro matricola e/o comunque indicazione del numero di dipendenti impiegati nel periodo in cui è sorto il credito), non depositando però la documentazione necessaria a provarne l'esistenza. **Si propone, quindi, l'ammissione del credito richiesto in via chirografaria.**	
ARTIGIANO	19	03/12/13	ITALPOL S.R.L.	12.14	avvclaudiadeccolibribonetti@puntopec.it	€ 5.883,68		€ 5.883,68									€ 5.956,40	2751 bis n. 5	Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di servizi specialistici. Il creditore richiede l'applicazione del privilegio" artigiano", per il quale risultano esistenti i presupposti. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via privilegiata come da domanda della sola sorte capitale (pari ad Euro 5.956,40)**, non potendo trovare applicazione ai crediti oggetto di procedure concorsuali il d.lgs. 231/2002.	
FORNITORE	20	04/12/13	Catenacci Volpi Giulio	12.02	marcosquicquero@ordineavvocatiroma.org	€ 2.870,00		€ 2.870,00									€ 2.150,00	art. 2764	Credito avente ad oggetto il mancato pagamento del canone di locazione di Luglio 2013 relativo all'immobile di Roma - via Salaria n. 290. **Si propone l'ammissione come da domanda, con il privilegio richiesto, per la sola somma di Euro 2.150,00. Si propone l'esclusione per la somma di Euro 720,00** versata a titolo di spese condominiali in quanto l'escutente è per esse priva di legittimazione attiva, non essendosi agli atti prova dell'avvenuto pagamento in luogo dei conduttore per tali somme.	
FORNITORE	21	04/12/13	New Service srl	15.27	newservicesrl@legalmail.it	€ 522,42	€ 522,42									€ 522,42			Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto e provvisto sulla base delle sole fatture e del contratto. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda.**	
ARTIGIANO	23	05/12/13	EDIL 2000	12.13	cristiana.mel@legal.email.it	€ 11.488,31		€ 11.488,31								€ 11.488,31			Credito derivante da fatture emesse per esecuzione di opere stradali e per la realizzazione di opere interrate e provvisto sulla base delle sole fatture. Il ricorrente chiede l'applicazione del privilegio "artigiano". La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20114, secondo cui *"il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva"*; in senso conforme, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. Civile, 14 gennaio 1005, n. 430; Cass. Civile, 21 ottobre 1980 n. 5640). Ne deriva, quindi, l'inapplicabilità del c.d. "privilegio artigiano" alle fatture emesse. Con riferimento al quantum della pretesa creditoria,il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 11.488,31**	
FORNITORE	24	06/12/13	La Magione srl	17.42	lamagionesrl@legalmail.it	€ 1.505,00	€ 1.505,00									€ 1.550,00			Credito derivante da n. 2 fatture emesse per servizi alberghieri, provvisto sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.505,00.**	
FORNITORE	25	07/12/13	DIREMA SRL	08.12	direma@pec.direma.it	€ 2.910,05	€ 2.910,05									€ 2.910,05			Credito derivante da n. 2 fatture emesse per la fornitura di merce, provvisto sulla base delle fatture, DDT ed ordine da parte di TTE. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, **si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda**	

	ser. Progressivo presentazione domande	Data invio	Creditori	ora	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti					Importo crediti di Lavoro Ammessi - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2777 c 2 lett. A			Data ultima pronuncia ammissione	Stato di ammissione richiesta	Importi da ammettere in privilegio		Motivazione a conclusione del Commissario	Provvedimento del G.D.
						Totale	Tipologia crediti				Causale					Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio		
							Ch	Priv.	Pref	ultima tra marzo2012	Affitto/mora rate/fattura, fatturazione e quantificazione mensilità, altro	TFR							
FORNITORE	26	09/12/13	SCAF SCRL	17.16	filomenedeluca@pec.ordinevocatifirenze.it	€ 16.579,96		€ 16.579,96							€ 16.579,96			Credito derivante da fatture emesse per poco di singoletta stradale, provato sulla base delle fatture. In merito all'applicabilità del privilegio artigiano, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 11154 del 6 luglio 2012 ha confermato che *"il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato riferendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 c.c., ed in genere del codice civile, valgono per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire della provvidenza prevista dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della citata l. n. 443 del 1985, art. 3, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega di per sé alcuna influenza - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa - ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, diretto in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 c.c."* (in senso conforme, fra le tante, Cass. 4 ottobre 2005, n. 19508; Cass. Civile, 2 aprile 2003 n. 5434; Cass. Civile, 27 luglio 1998, n. 7346; Cass. Civile, 19 gennaio 1998, n. 456; nel merito, Trib. Cremona, 18 maggio 2005; App. Napoli, 5 luglio 2001). Ne consegue che *"ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5), c.c., la natura artigiana dell'impresa deve valutarsi in fase dell'art. 2083 c.c. e non della l. n. 443/85"* (cos), testualmente, Tribunale Piacenza, 26 marzo 2001). Pertanto, l'impresa che vuole fruire di detto privilegio deve dimostrare la prevalenza del lavoro proprio dell'imprenditore e dei suoi rispetto al fattore lavoro altrui ed al fattore capitale. Nel caso di specie, la creditrice non ha data alcuna dimostrazione di tale elemento e, per tale ragione **si propone l'esclusione del privilegio richiesto.** Con riferimento al quantum, il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture **si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda. Si propone l'esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati.**

FORNITORE	30	12/12/13	Carrozzeria Duemila1 motor group	15.48	duemilauno@pec.it	€ 745,00		€ 745,00							€ 745,00			Credito derivante da fatture emesse per prestazione di servizi di riparazione e vendita pezzi di ricambio, provato sulla base delle sole fatture. Il ricorrente chiede, altresì, l'applicazione del privilegio "artigiano" non producendo alcuna documentazione a supporto. **Si propone, pertanto, l'ammissione della somma richiesta in via chirografaria.**

FORNITORE	34	16/12/13	FITRE SPA	16.09	fitrespa@legalmail.it	€ 6.621,27	€ 6.621,27								€ 6.621,27			Credito derivante da fatture emessa per la vendita di merce, provato sulla base della stessa fattura. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 6.621,27**

FORNITORE	37	17/12/13	Veritti costruzioni srl	12.47	veritticostruzioni@legalmail.it	€ 5.645,76	€ 5.645,76								€ 1.840,05			Credito derivante da fatture emesse per l'esecuzione di lavori edili e per il trattamento rifiuti, provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta solamente parte del credito portato dalle fatture **si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.840,05, oltre interessi come per legge.**

FORNITORE	42	18/12/13	Sonrati di Sonrati Fabrizio & c. sas	15.29	avogiogiopulielli@puntopec.it	€ 1.627,67	€ 1.345,18	€ 282,49							€ 1.627,67			Credito derivante da fatture emesse per la fornitura di materiale edile e sanitario e provato sulla base delle fatture, DDT e RiBA insoluti. Chiede l'applicazione di un privilegio senza indicarne il tipo. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.627,67 .

ARTIGIANO	43	18/12/13	Officina Elettrodiesel di Marinangeli Angelo	18.06	marinangeli.angelo@pcert.postecert.it	€ 741,64		€ 741,64							€ 741,64			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di manodopera e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 741,64. Il creditore, difatti, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.

ARTIGIANO	46	19/12/13	RACAR di Cabetti snc	14.45	racardicabettisnc@cert.cna.it	€ 414,99		€ 414,99							€ 414,99			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di manodopera e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 414,99. Il creditore, difatti, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.

FORNITORE	47	19/12/13	Tagliavini Srl	15.57	tagliavini@pec.it	€ 1.815,00	€ 1.815,00								€ 1.815,00			Credito derivante da fatture emesse e provato sulla base delle stesse fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di 1.815,00.

ARTIGIANO	55	20/12/13	Alfredo Colazzo Ditta Individuale	11.08	alice.bianchi@pec.alice.biz	€ 44.057,10		€ 44.057,10								€ 28.530,29	2751 bis n. 5	Credito derivante da fatture emesse e provato sulla base delle stesse fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta solo parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751 bis, comma 5, c.p.c. della somma di Euro 28.530,29

FORNITORE	56	20/12/13	Eurodrilling srl	11.23	massimiliano.baldeschi@pec.ordinevocati.it	€ 61.160,13	€ 61.160,13								€ 61.160,13			*Credito derivante da fatture per l'attività di perforazione e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone* l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 61.160,13.

ARTIGIANO	59	20/12/13	C.B.M. s.r.l.	17.02	ugo.brolia@firenze.pecavvocati.it	€ 22.950,58		€ 22.950,58							€ 22.950,58			*Credito derivante da fatture emesse per l'attività di impiantistica e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento* della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 22.950,58. Il creditore, inoltre, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione. Si propone altresì l'esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi in quanto non è indicato il criterio di calcolo.

FORNITORE	60	20/12/13	R.e.F.i. s.r.l.	18.09	arnaldodelvecchio@ordinevocatiroma.org	€ 9.686,93	€ 8.005,79	€ 1.681,20							€ 9.686,93			Credito derivante da fatture emesse per la vendita di merce e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 9.686,93 il creditore, inoltre, richiede altresì l'applicazione del privilegio ex art. 2758, comma 6, c.c. senza indicare il bene su cui esercitare il privilegio, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.

ARTIGIANO	66	23/12/13	PIRO S.N.C. DI PIRO ANTONINO C	10.05	carrozzeriapiro@cert.cna.it	€ 435,60		€ 435,60							€ 435,60			Credito derivante da fatture emesse per l'attività di manutenzione e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 435,60. Il creditore, inoltre, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.

ARTIGIANO	68	23/12/13	Officina Diesel Service di PIERINI MIRKO	16.18	massimo.domenichelli@pec.commercialisti.it	€ 562,65		€ 562,65										Credito derivante da fatture, non produttive al ricorrente. Stante la totale mancanza di prova in ordine alla pretesa creditoria, si propone l'esclusione.

ARTIGIANO	69	23/12/13	MACOR s.r.l.	17.18	elisapellizzaro@pec.ordinevocatitorino.it	€ 141.543,50		€ 141.543,50							€ 139.977,10			Credito fondato su fatture emesse per lavori di impiantistica, sulla base di un contratto di subappalto. La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20316, secondo cui *"il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle cooperativa di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e delle vendite dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva"*; in senso conforme, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17796; Cass. Civile, 16 gennaio 1999, n. 456; Cass. Civile, 27 luglio 1998 n. 7346). In deroga, quindi, l'invocato privilegio ex art. 2 *"privilegio artigiano"* alla fattispecie emersa dalla creditrice quali compensi per appalto d'opera. Si propone pertanto l'ammissione della somma richiesta a titolo di mero capitale in via chirografaria. Si propone altresì l'esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi moratori stante l'inapplicabilità del d.lgs.231/2002 ai crediti oggetto di procedure concorsuali

ARTIGIANO	70	24/12/13	Geom. Dipaolo Simone	10.32	simone.dipaolo@geopec.it	€ 1.864,70		€ 1.864,70										Con PEC del 10 aprile 2014, il debitore ha rinunziato alla domanda di ammissione al passivo.

ARTIGIANO	71	24/12/13	Impresa di Pulizie Di Donnini R. snc	10.31	massimo.domenichelli@pec.commercialisti.it	€ 1.210,00		€ 1.210,00							€ 210,00	€ 1.000,00	2751 bis n. 5	Credito derivante da fatture emesse per l'esecuzione di un appalto di servizi di pulizie. Il creditore richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano producendo certificato iscrizione Albo imprese Artigiane, modelli UNEMO 2009-2011, dichiarazione sostitutiva IVA 2009-2013, dichiarazione attestante il numero di dipendenti nel periodo di riferimento del credito. Il commissario ritiene provati i requisiti per ottenere il privilegio richiesto e ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 11329/91, n. 2797/95, n. 5653/96, n. 4911/98, n. 8140/98, n. 13770/99, n. 9539/01, n. 2268/2006, n. 8239/12, n. 917/12, n. 13282/12, da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione con il privilegio richiesto della sola somma di Euro 1.000,00 in quanto tale privilegio compete al solo credito per la parte impeccabile, nonché l'ammissione in via chirografaria dell'importo di euro 210,00

FORNITORE	88	27/12/13	E.T.C.	20.49	european-technology@pec.it	€ 26.612,00	€ 26.612,00								€ 25.568,75			Credito derivante da fatture emesse per lavori di manodopera e provato sulla base della sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Supreema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 25.568,75

FORNITORE	89	28/12/13	Società Iniziale Saldda srl	09.08	sis-srl@pec.it	€ 6.471,08	€ 6.471,08											Il Ricorrente non ha presentato alcuna domanda di insinuazione al passivo ma spiega la propria ragione di credito nel in un foglio word che, però, non reca alcuna sottoscrizione. Il ricorso è inammissibile. Si propone l'esclusione

TRIBUNALE DI AREZZO - SEZ. FALLIMENTARE

PROGETTO STATO PASSIVO PARZIALE - DOMANDE TEMPESTIVE - "TTE SPA " in A.S. - Sede legale in Arezzo - C.F. 01829070679

Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013 - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

	nr. Progressivo presentazione domande	Data invio	Creditori	ora	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti					Importo crediti di Lavoro Ammessi - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ss art. 2777 c. 2 lett. A			Data ultima modifica in procedura	Stato di ammissione in procedura	Importi da ammettere in privilegio		Motivazione e conclusione del Commissario	Provvedimento del G.D.
						Totale	Tipologia crediti				Causale					Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio		
							Ch	Priv.	Pref		ultima tra mensilità	Affitto/mora rateizzata, finalizzazione e quota/diseconomia mensilità, altro	TFR						
FORNITORE	91	28/12/13	Realcom S.r.l. a socio unico	18.46	leonardo.agucci@odcecfirenze.it	€ 4.029,49	€ 4.029,49									€ 3.960,71		Credito derivante da fatture emesse in forza di contratto di subappalto e provvisto sulla base di schede contabili. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma dovuta a titolo di sorte capitale, con esclusione degli interessi in quanto non è indicato il criterio di calcolo.	
ARTIGIANO	100	30/12/13	LOMBARDI s.r.l.	10.07	lombardibilance@pec.it	€ 3.807,14		€ 3.807,14								€ 3.807,14		Credito derivante da fatture emesse per lavori di installazione e riparazione e provvisto sulla base della sola fattura. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta. Si propone, difatti, l'esclusione del richiesto privilegio in quanto il ricorrente ci limita a richiederlo senza addurre alcuna argomentazione a riguardo.	
FORNITORE	118	30/12/13	PEVERI ROBERTO (locatore)	16.54	avvocato.zecca@pec.giuffre.it	€ 1.480,00		€ 1.480,00								€ 1.200,00		Credito derivante da canoni insoluti di locazione e provvisto sulla base del solo contratto. L'istante chiede il riconoscimento del privilegio senza indicarne né il tipo né tantomeno la ragione. Il commissario ritiene provati i requisiti per ottenere il privilegio richiesto e ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta parte del credito, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.200,00	
FORNITORE	175	30/12/13	Topsaccini S.r.l.	19.12	luigi.fusco@firenze.pecavvocati.it	€ 592,10	€ 592,10									€ 592,10		Credito derivante da fatture emesse per la vendita di merci e fondato sulle sole fatture. L'istante chiede il riconoscimento del privilegio senza indicarne né il tipo né tantomeno la ragione. Il commissario ritiene provati i requisiti per ottenere il privilegio richiesto e ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
ARTIGIANO	176	30/12/13	ESSEREESSE SRL	20.11	essereesse@gigapec.it	€ 25.256,39		€ 25.256,39								€ 25.256,39		Credito derivante da fatture emesse per l'esecuzioni di lavori di appalto e fondato sulle sole fatture. L'istante chiede il riconoscimento del privilegio senza indicarne né il tipo né tantomeno la ragione. Il commissario ritiene provati i requisiti per ottenere il privilegio richiesto e ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta, con esclusione degli interessi come richiesti in quanto il d.lgs. 231/02 è inapplicabile ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
FORNITORE	177	30/12/13	Alderighi s.n.c.	20.33	stefania.guerzoni@firenze.pecavvocati.it	€ 1.197,32	€ 1.197,32									1.176,70		Credito derivante da fatture emesse per la vendita di carburante e fondato sulle sole schede carburante.Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta parte del credito, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 1.176,70	
FORNITORE	178	30/12/13	Hotel Girasole	20.57	hotelgirasole@arubapec.it	€ 504,00	€ 504,00									€ 504,00		Credito derivante da fatture emesse per forniture di vitto ed alloggio e fondato sulle sole fatture.Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta	
FORNITORE	200	02/01/14	ARMAK Srl	12.01	armaksrl@pec.it	€ 1.020,03	€ 1.020,03									€ 1.020,03		Credito derivante da fatture emesse per la vendita di pezzi di ricambio e fondato sulle sole fatture.Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta	
ARTIGIANO	226	02/01/14	Serena S.n.c. di Bettini Gian Piero & c.	12.28	agueguereta@pec.studiolegaledemossi.it	€ 23.190,80		€ 23.190,80								€ 23.129,47		Credito provvisto sulla base delle sole fatture, ma riscontrato in contabilità. La ricorrente richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza darne adeguata prova posto che gli elementi acquisiti per l'istante della domanda di insinuazione portano ad escludere il riconoscimento di detto privilegio tanto con riferimento ai requisiti dimensionali della ricorrente, quanto con riferimento al tipo di bene venduto. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta l'importo richiesto a titolo di capitale, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 23.129,47 oltre interessi legali come per legge.	
FORNITORE	250	02/01/14	Gruppo Mercantile Servizi S.r.l	13.00	renato.ragazzino@milano.pecavvocati.it	€ 15.969,91	€ 15.969,91											Il ricorrente chiede l'ammissione al passivo di somme già corrisposte da TTE. Si propone l'esclusione.	
ARTIGIANO	286	02/01/14	Impresa di pulizia Pascarella snc	16.11	impresapascarella@legalmail.it	€ 13.164,80		€ 13.164,80								€ 2.284,80	€ 10.880,00	2751 bis n. 5	Credito derivante da fatture emesse per l'esecuzione di un appalto di servizi di pulizia. Il creditore richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano producendo certificato iscrizione Albo imprese Artigiane, modelli UNICO 2011-2013, dichiarazioni IVA 2011-2013. Il commissario ritiene provati i requisiti per ottenere il privilegio richiesto e ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (Cass. n. 1110/96, n. 2707/96, n. 5920/96, n. 4551/98, n. 8143/98, n. 1370/00, n. 9539/00, n. 2243/09, n. 2299/12, n. 9175/12, n. 13282/12, e da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità di TTE risulta il credito, si propone l'ammissione con il privilegio richiesto della sola somma di Euro 10.880,00 in quanto tale privilegio compete al solo credito per la parte imponibile, nonché l'ammissione in via chirografaria dell'importo di euro 2.284,00 dovuto a titolo di IVA.	
FORNITORE	287	02/01/14	SAVET srl	16.17	avgiovannidanfredini@postecert.it	€ 24.449,49	€ 20.206,19	€ 4.243,30								€ 24.449,49		Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto e provvisto sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta, non potendo ritenere concesso alcun privilegio sulle somme vantate a titolo di IVA in quanto non è neanche indicato il privilegio richiesto.	
ARTIGIANO	288	02/01/14	TERMOTECNICA CHIARUCCI UMBERTO DI VANNI SIMONE	16.21	t.t.chiarucci@pec.it	€ 290,40		€ 290,40								€ 290,40		Credito derivante da fatture emesse per lavori idraulici e provvisto sulla base della sola fattura. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta. Si propone, difatti, l'esclusione del richiesto privilegio in quanto il ricorrente ci limita a richiederlo senza addurre alcuna argomentazione a riguardo.	
FORNITORE	332	02/01/14	2M SRL	19.57	avvocatosantini@pec.it	€ 603.130,72	€ 603.130,72									€ 576.472,41		Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto e provvisto sulla base delle sole fatture, nonché di accordi privi di data certa. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 576.472,41, con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi in quanto il d.lgs. 231/02 non è applicabile ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
FORNITORE	368	03/01/14	Innocentini Santi & Figli Srl	11.28	lorenzo.valdemini@pec.studiolegaleavanturucci.it	€ 1.759,13	€ 1.759,13									€ 1.759,13		Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto e provvisto sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
FORNITORE	371	03/01/14	LONGHITANO IMPIANTI di Longhitano Nicolò	11.42	longhitano.nicolo@legalmail.it	€ 101.640,53	€ 101.640,53									€ 101.640,53		Il ricorrente presenta una domanda di insinuazione al passivo del tutto priva di supporto probatorio. Tuttavia, rilevata la compensazione e la circostanza che dalle scritture contabili di TTE risulta il credito richiesto dal ricorrente, si propone l'ammissione come da domanda.	
FORNITORE	375	03/01/14	MANGI. SRL	12.00	manelitz@pec.it	€ 48.497,67	€ 48.497,67									€ 62.729,16		Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto e provvisto sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, attesa il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euo 62.729,16.	

	ar. Progressivo presentazione domande	Data invio	Creditori	ora	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di Lavoro Ammessi - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2777 c. 2 lett. A				Ove si tratta di crediti in valuta estera	Importo da ammettere in via chirografaria	Importi da ammettere in privilegio		Motivazione a conclusione del Commissario	Provvedimento del G.D.
						Totale	Tipologia crediti			Causale						Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio		
							Ch	Priv.	Pref	ultima tre mensilità	differenze retributive, liquidazione e quattordicesima mensilità, altro	TFR							
FORNITORE	380	03/01/14	KABELBLOWING	12.15	parma.kabelblowing@pec.it	€ 57.707,83	€ 57.707,83								€ 53.033,02			Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di appalto relativo alla posa cavi fibra ottica e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 53.033,02.	
FORNITORE	402	03/01/14	Alva Srl	15.21	alvasrl@legalmail.it	€ 66.571,98	€ 66.571,98								€ 66.216,15			Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso legale come per legge.	
FORNITORE	416	03/01/14	FLORENCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	16.59	sonia.martini@firenze.pecavvocati.it	€ 41.348,84		€ 1.800,00	€ 41.548,84						€ 40.056,46			Credito derivante da fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto. La ricorrente richiede il riconoscimento della prededuzione, sulla base del disposto dell'art. 118, comma, d.lgs. 163/06. Tale richiesta non può trovare accoglimento in questo, come affermato dalla giurisprudenza di merito più recente "il meccanismo dettato dall'art. 118 del codice degli appalti, che prevede la sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico in favore della appaltatrice relativamente ai crediti da questa maturati fino a quel momento e relativi al S.A.L. accertato in contraddittorio fra le parti, presuppone l'esistenza di una contratto ancora in corso di esecuzione, che deve essere portato a termine, per poi giungere al collaudo dell'opera, mentre in caso di fallimento dell'affidatario il contratto fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso iure" (Trib. Bolzano, 25.2.2014). Nello stesso senso anche il Tribunale di Pavia che, con il decreto n. 1/2014 ha precisato che "l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 prevede la sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante dei lavori eseguiti dall'appaltatore, in pendenza di pagamento della stazione appaltante (e indirettamente, tramite coincidio della certificazione confessoria dell'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore – fatture quietanzate), sia nella tutela della stazione appartante stessa, non esposta ad eventuali doppi pagamenti, "il suddetto meccanismo opera nella fisiologia delle dinamiche degli appalti, cioè tra contraenti in bonis: intervenuto il fallimento della soTTEs appaltante, occorre fare riferimento alla normativa speciale concorsuale". Intervenuto, infatti il fallimento della soTTEs appaltante, "vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della commitenza di cui all'art. 118, comma 3, cod. appalti l'accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore da parte della committenza e, dall'altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all'appaltatore che giustificherebbe il rango prededuibile". Si propone, quindi, l'esclusione della richiesta prededuzione, così come deve escludersi il richiesto privilegio artigiano in quanto trattasi di compensi dovuti per appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20116). Si propone l'esclusione, altresì, delle somme richieste a titolo di compenso per la redazione dell'istanza di insinuazione al passivo in quanto lo ius postulandi è attribuito al creditore personalmente dall'art. 93 l. fall. con conseguente inapplicabilità dell'art. 82 c.p.c. e possibilità per il creditore di presentare in proprio domanda di insinuazione. Il commissario ritiene opportuno precisare, altresì, che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 40.056,46	
ARTIGIANO	424	03/01/14	Simoncini Mario & C. snc	17.22	simoncinisnc@legalmail.it	€ 2.898,86		€ 2.898,86							€ 2.487,46			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di manodopera e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta parte del credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 2.487,46. Il creditore, difatti, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.	
ARTIGIANO	438	03/01/14	TELEFONIA FISSA di Spingnoli Monica	18.23	alessandro.spadoni@pec.odcecpisa.it	€ 228.953,10		€ 228.953,10							€ 228.953,10			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di manodopera e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 228.953,10. Il creditore, difatti, richiede altresì l'applicazione del privilegio artigiano senza spiegarne minimamente le ragioni, circostanza che ne comporta necessariamente l'esclusione.	
FORNITORE	444	03/01/14	VEMA CONSULTING SRLCR	18.42	vemaconsulting@pec.cgn.it	€ 9.185,40	€ 8.921,40		€ 260,00						€ 8.921,40			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di attività di georader e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma di Euro 8.291,40 Si propone l'esclusione della pretesa creditoria vantata in prededuzione in quanto priva del benché minimo supporto probatorio.	
ARTIGIANO	447	03/01/14	G.e.m.i. di Affilibiaro Maurizio e Ivan Snc	18.47	gemitel@pecimprese.it	€ 40.565,33		€ 40.565,33										Il ricorrente non presenta alcuna domanda di insinuazione al passivo (nella mail è presente un foglio word non sottoscritto). Il ricorso è inammissibile.	
FORNITORE	450	03/01/14	S.M.I.E.T. s.r.l.	18.57	giacomo.giannetti@firenze.pecavvocati.it	€ 7.773,87	€ 7.773,87								€ 7.773,87			Credito derivante da fatture emesse per la prestazione di attività di bonifica impulsiva e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
ARTIGIANO	452	03/01/14	BLASI PERLUIGI E OCCHINI SNC	19.06	giannipapi@pec.ntc.it	€ 910,80		€ 910,80							€ 910,80			Credito derivante da fatture emesse per la vendita e riparazione di beni prodotti da terzi e provato sulla base delle sole fatture. Richiede l'applicazione del privilegio artigiano. Il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., non può trovare applicazione neanche con riferimento alle fatture emesse dal ricorrente per la vendita di materiale. Infatti, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità di tale privilegio anche per i crediti relativi ai servizi che non derivino direttamente da una prestazione lavorativa del suo, quali, per l'appunto, quelli derivanti dalla compravendita di materiali (Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20116; Cass. Civile, 12 ottobre 2011, n. 20916). Si propone, altresì, l'esclusione del privilegio artigiano in quanto trattasi di compensi dovuti per appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20116). Si propone l'esclusione, altresì, delle somme agevolate le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci - attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle soTTEs ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, tra i quali non rientra il noleggio di attrezzature da cantiere"). Il commissario ritiene opportuno altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta.	
FORNITORE	453	03/01/14	Agnorelli Strade s.r.l.	19.21	agnorelli@pec.it	€ 834,06	€ 834,06								€ 834,06			Credito derivante da fatture emesse per la vendita di beni e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
FORNITORE	456	03/01/14	C.E.S. S.R.L.	19.25	riccardo.fanti@pec.studiodieci.com	€ 26.350,40	€ 26.350,40								€ 26.350,00			Credito derivante da fatture emesse per la vendita di beni e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta a titolo di sorte capitale, con esclusione di quanto richiesto a titolo di interessi in quanto il d.lgs. 231/02 non è applicabile ai crediti oggetto di procedure concorsuali.	
FORNITORE	460	03/01/14	BMP TELECOMUNICAZIONI S.N.C.	19.40	bmpscc@pec.it	€ 14.753,04	€ 14.753,04								€ 14.753,04			Credito derivante da fatture emesse per la realizzazione di infrastrutture e per la posa cavi e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
FORNITORE	481	04/01/14	M.E.P. s.r.l.	11.27	avvalbertonarbona@puntopec.it	€ 16.696,45		€ 16.696,45							€ 16.696,45			Credito derivante da fatture emesse per lavori di impiantistica e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	

TRIBUNALE DI AREZZO - SEZ. FALLIMENTARE

PROGETTO STATO PASSIVO PARZIALE - DOMANDE TEMPESTIVE - "TTE SPA " in A.S. - Sede legale in Arezzo - C.F. 01829070679

Sentenza dichiarativa stato di insolvenza del 22.08.2013 - UDIENZA DEL 18 NOVEMBRE 2014

Giudice Delegato Dott. Antonio Picardi - Commissario Straordinario Avv. Antonio Casilli

	nr. Progressivo presentazione domande	Data invio	Creditori	ora	Indirizzo e-mail o contatto di riferimento	Importo crediti richiesti				Importo crediti di Lavoro Ammessi - Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 ex art. 2777 c. 2 lett. A			Oggetto da prendere in considerazione	Importo da ammettere in via chirografaria	Importi da ammettere in privilegio		Motivazione e conclusione del Commissario	Provvedimento del G.D.
						Totale	Tipologia crediti			Causale								
							Ch	Di cui Prio.	Pref	ultima tre mensilità	differenze retributive, liquidazione e quattordicesima mensilità, altro	TFR			Importi da ammettere in privilegio	Norma che prevede il privilegio		
FORNITORE	682	04/01/14	MBF Edilizia Spa	12.19	personale.mbf@pec.it	€ 49.853,78	€ 49.853,78							€ 49.853,78			Credito derivante da fatture emesse per lavori di manutenzione e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che le eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
ARTIGIANO	683	04/01/14	C.A.F. Srl	16:01	guglielmo.nonel@firenze.pecavvocati.it	€ 416,75		€ 416,75						€ 416,75			Credito derivante da fatture emesse per il noleggio di attrezzatura di cantiere e provato sulla base delle sole fatture. Richiede l'applicazione del privilegio artigiano. Il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c., non può trovare applicazione neanche con riferimento alle fatture emesse dal ricorrente per noleggio di beni. Infatti, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità di tale privilegio anche per i crediti relativi ai servizi che non derivino direttamente da una prestazione lavorativa dei soci, quali, per l'appunto, quelli derivanti dal noleggio di beni prodotti da terzi (in questo senso, ex pluribus, Cass. Civile, 17 maggio 1996, n. 3592, a mente della quale "il n. 5 dell'art. 2751-bis c.c. - il quale perseguendo lo scopo di agevolare le cooperativee di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci - attribuisce privilegio generale sui mobili a favore non di tutti i crediti delle soffTEG ad enti cooperativi di produzione e di lavoro, ma soltanto di quelli per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, tra i quali non rientra il noleggio di attrezzature da cantiere"). Il commissario ritiene opportuno altresì precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta.	
FORNITORE	685	04/01/14	Cat & Fox Scavi S.r.l	18:53	avv.lucianaesposito@pec.it	€ 1.997,02	€ 1.997,02							€ 1.997,02			Credito derivante da fatture emesse per lavori di scavo e provato sulla base delle sole fatture. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria come da domanda della somma richiesta.	
ARTIGIANO	686	05/01/14	Latini Stefano DITTA	10:07	francesca.marchini@firenze.pecavvocati.it	€ 10.599,73		€ 10.599,73						€ 10.599,73			Credito fondato su fatture emesse in esecuzione di contratti di subappalto e provato sulla base di fatture ed estratto autentico delle scritture contabili. La Corte di Cassazione ha, con orientamento consolidato, escluso l'applicabilità del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 5), c.c. per i crediti dell'impresa artigiana fondati su un contratto di appalto d'opera (in questo senso, ex multis, Cass. Civile, 23 settembre 2010, n. 20116, secondo cui "Il privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società ed enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva"; in senso conforme, Cass. Civile, 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. Civile, 19 gennaio 5005, n. 430; Cass. Civile, 21 ottobre 1980 n. 5640). Ne deriva, quindi, l'inapplicabilità del c.d. "privilegio artigiano" alle fatture emesse quali compenso per appalto d'opera. Il commissario ritiene opportuno precisare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in sede di verificazione dello stato passivo fallimentare il curatore è da considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito (da ultimo Sez. Unite n. 4213/13), che il curatore non è un successore del fallito, che la eventuale mancanza di data certa anteriore alla sentenza di fallimento nella documentazione prodotta a supporto della domanda di ammissione costituisce un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto che si intende far valere con la domanda di ammissione e che, infine, il regime probatorio delineato dall'art. 2710 c.c. opera soltanto tra imprenditori. Tuttavia, atteso il carattere ufficioso del procedimento di verifica dello stato passivo e che dalla contabilità della fallita risulta il credito portato dalle fatture, si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta, oltre interessi come per legge.	